

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Istituzione della decorazione della « Stella al merito di civico servizio »

ONOREVOLI SENATORI. — Nella VII e nella VIII legislatura fu presentato un disegno di legge per la istituzione della decorazione della « Stella al merito di civico servizio ». L'anticipata chiusura delle legislature stesse bloccò l'iter parlamentare.

All'inizio della IX legislatura riproponiamo il provvedimento, ritenendo che la sua approvazione rappresenti una sentita necessità di una cospicua parte di lavoratori del Paese. Il costume di conferire particolari riconoscimenti ai collaboratori (dirigenti, impiegati, operai) maggiormente distintisi per la loro lunga e benemerita attività è ormai una significativa e larga tradizione e quasi non passa giorno che la stampa, la radio e la televisione non riportino cronache di manifestazioni nel corso delle quali i massimi esponenti delle aziende danno — in solenne, festosa atmosfera — attestazioni di plauso e di ringraziamento ai lavoratori che hanno maturato 25, 30 o più

anni di ininterrotto servizio, mentre, d'altro canto, anche le varie associazioni di categoria simpaticamente premiano l'« anzianità d'albo » degli avvocati, degli ingegneri, dei medici, eccetera.

Di altissimo prestigio ed assai ambita è soprattutto l'onorificenza della « Stella al merito del lavoro », che, dopo severa selezione e con particolare solennità, viene ogni 1° maggio conferita — a Roma dal Presidente della Repubblica e nei capoluoghi regionali da rappresentanti del Governo — ai più benemeriti lavoratori.

Ma tale onorificenza, che comporta il prestigioso titolo di « Maestro del lavoro », è concessa « esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private e da imprese cooperative ». È dunque motivo di intima amarezza per i dipendenti degli enti locali e territoriali il vedersi esclusi da tale riconoscimento, che rappresenta quella soddisfazione morale che

integra e completa la materiale remunerazione del lavoro. Indubbiamente si tratta di una lacuna, sia dal punto di vista sociale sia da quello umano, che viene a mortificare tanti fedeli e preziosi « servitori del pubblico » facendo al tempo stesso pensare ad una sorta di frattura fra prestazione di lavoro e prestazione di servizio, proprio mentre sono sempre più necessari i rapporti fra le componenti operative del Paese.

Occorre dunque colmare tale carenza e disporre anche per i dipendenti di ogni grado e settore delle amministrazioni degli

enti pubblici locali e territoriali un riconoscimento alle acquisite benemeritenze: questo il fine del disegno di legge qui proposto, che prevede l'istituzione di una decorazione da conferire ai benemeriti di lungo e meritevole servizio, conferimento non automatico, cioè sulla base della sola anzianità, ma in rapporto ad un riconoscimento di merito da valutare da parte di apposita Commissione, e non illimitato, ma circoscritto a 300 onorificenze annue.

Confidiamo, onorevoli senatori, nel vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la decorazione della « Stella al merito di civico servizio ».

La decorazione è concessa ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti delle amministrazioni regionali, degli enti locali e loro consorzi, delle comunità montane, degli enti pubblici territoriali, degli enti ospedalieri e dei consorzi di servizi pubblici, i quali si siano segnalati per lunga attività di servizio nella stessa amministrazione e per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale specificamente nell'espressione della solidarietà sociale e non abbiano avuto a tale titolo altra onorificenza al merito della Repubblica.

La decorazione comporta il titolo di « Maestro di civico servizio ».

Art. 2.

La decorazione consiste in una stella a cinque punte di smalto rosso cupo, con incastonata al centro, su fondo di smalto bianco, la raffigurazione in metallo dorato della testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito di civico servizio » e l'indicazione dell'anno di fondazione.

La decorazione è portata al lato sinistro del vestito, appesa ad un nastro color rosso cupo. Il nastro può essere portato senza stella.

Art. 3.

La decorazione è concessa ai lavoratori in servizio o in pensione in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 50 anni di età ed abbiano conseguito anzianità di servizio presso la stessa amministrazione di almeno 30 anni.

Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a 300.

Art. 4.

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa della Repubblica con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, il quale rilascia ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento.

Art. 5.

Le candidature per il conferimento della « Stella al merito di civico servizio » possono essere proposte dagli enti di cui all'articolo 1, nonchè dagli stessi interessati o dalle loro associazioni, e devono contenere, oltre alla indicazione delle generalità e dei titoli dei candidati, anche il *curriculum* dell'attività lavorativa, nonchè l'indicazione delle particolari benemerienze che motivano la proposta, in ordine sia all'anzianità di servizio che all'espletamento delle specifiche attribuzioni ed all'acquisizione di crescenti responsabilità nel corso del servizio stesso.

Art. 6.

Le proposte devono annualmente essere presentate, entro e non oltre il 31 dicembre, al commissario del Governo presso la Regione territorialmente competente, il

quale curerà l'accertamento dei titoli di anzianità e di benemerenzza dei candidati e l'inoltro delle proposte, entro e non oltre il successivo 31 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

La valutazione delle proposte per il conferimento della decorazione è fatta da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da:

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

4 direttori generali, o loro delegati, designati dai Ministri competenti, interessati agli enti di cui all'articolo 1;

il presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani, o suo delegato competente per il settore dell'Anzianato enti locali;

4 membri in rappresentanza dei lavoratori degli enti locali, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

i presidenti, o i loro delegati, degli organismi associativi nazionali degli enti di cui all'articolo 1.

Art. 8.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonché quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, sono poste a carico dello Stato, che vi provvede nei limiti di lire 30 milioni per ciascun anno sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.